

**DISCIPLINA DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L'ACQUISIZIONE DI
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI DI CUI ALL'ART. 44, COMMA 3 DEL
D.LGS 81/2015**

1. AMBITO DI INTERVENTO

La Regione Emilia-Romagna promuove la formazione dei giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante in coerenza con quanto definito dalla L.R. 12/03 e dalla L.R. 17/05.

Nell'attuare il suo intervento si muove nell'ambito dell'art 44 D.lgs 81/2015, delle Linee guida dell'apprendistato professionalizzante e della deliberazione di recepimento delle Linee guida, n. 1419/2015 .

Il D.lgs. 81/2015 all'art. 44 comma 3, prevede che "La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, sentite le Parti Sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista".

1.1 Offerta formativa pubblica della Regione Emilia-Romagna

L'offerta formativa è rappresentata dal Catalogo regionale dell'apprendistato professionalizzante che costituisce offerta pubblica in quanto:

disciplinata dalla regolazione regionale;

finanziata con le risorse del bilancio regionale;

disponibile all'indirizzo web

http://siaper.regione.emiliaromagna.it/siaper_catalogo/

Pertanto l'offerta formativa della Regione Emilia-Romagna è da intendersi come obbligatoria.

L'obbligo, di cui all'art. 4, comma 3 del D.lgs 167/2011 come modificato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 78/2014, ripreso all'art. 44, comma 3 del D.lgs. 81/2015, viene assolto, come stabilito dalla DGR n. 822/2014 con informativa, ad avvenuta comunicazione dell'instaurazione del rapporto di apprendistato professionalizzante, tramite il sistema regionale SARE, delle modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica.

2. DURATA DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE

La durata della formazione di base e trasversale, nell'arco di un triennio, ai sensi delle Linee Guida, si differenzia in relazione al livello di scolarità dell'apprendista al momento dell'assunzione.

La durata complessiva dell'offerta formativa regionale, riferita all'intero periodo di apprendistato, è pari a:

120 ore se l'apprendista è privo di titolo o se è in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di primo grado;

80 ore se l'apprendista è in possesso di titolo di scuola secondaria di secondo grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);

40 ore se l'apprendista è in possesso del titolo di laurea o di titoli superiori.

Per gli apprendisti assunti con **contratto stagionale la durata della formazione** è riparametrata sulla base del titolo di studio secondo le seguenti proporzioni.

Con contratto da **0 a 4 mesi**, le ore di formazione sono:

12 - Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di I grado

12 - Titolo di scuola secondaria di II grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);

12 - Titolo di laurea o titoli superiori

Con contratto da **5 a 6 mesi** le ore di formazione sono:

20 - Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di I grado

16 - Titolo di scuola secondaria di II grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);

12 - Titolo di laurea o titoli superiori

Con contratto **oltre i 6 mesi** le ore di formazione sono:

40 - Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di I grado

32 - Titolo di scuola secondaria di II grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);

24 - Titolo di laurea o titoli superiori

3. CONTENUTI DELL'OFFERTA FORMATIVA REGIONALE

La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali è organizzata secondo i seguenti contenuti di cui alle Linee Guida:

1. Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
2. Organizzazione e qualità aziendale;
3. Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;
4. Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
6. Competenza digitale;
7. Competenze sociali e civiche;
8. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
9. Elementi di base della professione/mestiere.

Il contenuto n. 1 è costituito dalla Formazione alla "sicurezza sul lavoro" così come disciplinata dall'Accordo, repertorio atti n. 221/ers del 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito Accordo), comprese tutte le successive modifiche, integrazioni e/o norme interpretative.

Il n. 9 è costituito dalla formazione di area professionale, finalizzata a fornire o approfondire competenze di un'area professionale del Sistema Regionale delle Qualifiche. La scelta dell'area professionale dovrà essere fatta sulla base del profilo professionale di inserimento dell'apprendista.

I nn. da 2 a 8 costituiscono la formazione trasversale.

4. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLA FORMAZIONE NEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Catalogo consente di scegliere l'offerta formativa da erogare all'apprendista effettuando una ricerca su base territoriale (provinciale e/o comunale), d'area professionale e/o sui soggetti gestori presenti nel catalogo stesso.

A seguito della definizione dell'area professionale, individuata sulla base del livello di complessità della formazione, è possibile scegliere la formazione trasversale disponibile.

5. CARATTERISTICHE DEL PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALE

Come specificato al paragrafo 2, il possesso del titolo di studio determina la durata dell'attività formativa. Rispetto alla gestione dei percorsi se:

- l'obbligazione formativa è pari a 40 ore, i contenuti sono quelli della prima annualità;
- l'obbligazione formativa è pari a 80 ore, i contenuti sono quelli della prima e della seconda annualità;

- l'obbligazione formativa è pari a 120 ore, i contenuti sono quelli delle tre annualità.

5.1 Contenuti

Prima annualità

Nella prima annualità il percorso è composto dalla formazione sulla sicurezza (generale e per il rischio specifico), contenuti formativi di area professionale, per una quota di almeno il 50% dell'obbligazione formativa, al netto della quota oraria di sicurezza, e da contenuti di formazione trasversale aggiuntivi.

Seconda annualità

Nella seconda annualità il percorso sarà composto da contenuti formativi di area professionale per una quota di almeno il 50% dell'obbligazione formativa e da contenuti di formazione trasversale.

Terza annualità

Nella terza annualità il percorso è composto dalla formazione sulla sicurezza, di almeno otto ore, finalizzata all'aggiornamento della stessa per tutti e tre i livelli di rischio individuati dall'Accordo, da contenuti formativi di area professionale per una quota di almeno il 50% dell'obbligazione formativa, al netto della quota oraria di sicurezza, e da contenuti di formazione trasversale.

Nel caso in cui l'apprendista possa far valere crediti formativi sulla sicurezza sul lavoro come previsto dall'Accordo (la frequenza deve essere documentata con le modalità previste dall'Accordo stesso), le ore di formazione sulla sicurezza dovranno essere sostituite da contenuti afferenti l'area professionale e la formazione trasversale. Resta fermo l'obbligo di erogazione di almeno il 50% di formazione di area professionale, fino al completamento delle 40 ore. E' fatto salvo l'obbligo di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

6. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI DERIVANTI DA PRECEDENTI RAPPORTI DI APPRENDISTATO

Agli apprendisti assunti a far data dal 01/10/2015 che fruiranno dell'offerta formativa di cui al Catalogo regionale attuativo dell'allegato 2) e che in precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante hanno già fruito di percorsi formativi completi, la Regione riconosce come credito le annualità di formazione effettuate a valere sul catalogo regionale dell'offerta formativa di base e trasversale in attuazione dell'art. 4, c. 3 del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico

dell'apprendistato" di cui alla propria deliberazione n. 1150/2012.

Nel caso di contratto stagionale la Regione riconosce come credito la formazione effettuata a valere sul catalogo regionale dell'offerta formativa di base e trasversale in attuazione dell'art. 4, c. 3 del D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato" di cui alla propria deliberazione n. 1150/2012, esclusivamente se di durata uguale o superiore rispetto all'obbligazione formativa del contratto in essere. In questo caso l'obbligo formativo si intende assolto.

7. MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

7.1 Avvio della formazione

L'attività formativa può essere avviata a seguito del conferimento di incarico da parte dell'azienda al Soggetto Gestore, che contiene anche il percorso formativo individualizzato, sottoscritto congiuntamente dall'apprendista, dal datore di lavoro e dall'ente di formazione incaricato. In tale occasione il Soggetto gestore e il datore di lavoro dovranno individuare il livello di rischio specifico per la sicurezza riferito all'azienda e/o al lavoratore.

Il soggetto gestore realizza un'analisi preliminare finalizzata a definire le competenze in ingresso dell'apprendista e le condizioni tecnico-organizzative presenti in azienda. Sulla base dell'analisi preliminare, il Soggetto Gestore definisce un percorso formativo individualizzato e le verifiche di apprendimento in itinere.

Il percorso formativo individualizzato potrà essere definito per il primo anno o per l'intera durata dell'obbligazione formativa. Al termine dell'attività formativa sulla sicurezza verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze acquisite in base ai contenuti della formazione stessa. Come esito dello svolgimento della formazione al termine di ogni annualità viene rilasciato all'apprendista un attestato di frequenza.

7.2 Redazione del percorso formativo individualizzato

Prima di redigere il percorso formativo individualizzato, il soggetto gestore dovrà quantificare l'obbligazione formativa dell'apprendista sulla base del titolo di studio e degli eventuali crediti formativi.

A tal fine dovrà acquisire la relativa documentazione, se non è già registrata nel sistema informativo Siaper. La formazione sulla sicurezza deve essere certificata ai sensi della normativa vigente sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il percorso formativo individualizzato avrà a riferimento un'area professionale del Sistema Regionale delle Qualifiche.

Dovranno essere indicate le ore da svolgere sull'area professionale individuata, specificando se si tratta del livello di accesso o approfondimento/specializzazione e le eventuali ore della/e competenza/e trasversale/i prescelta/e. Sarà possibile inserire la metodologia di erogazione della formazione.

7.3 Sede di realizzazione della formazione

Il percorso formativo dovrà essere realizzato interamente presso le sedi indicate dal Soggetto Gestore.

Al fine di rispondere ad esigenze contingenti espresse dagli apprendisti, il soggetto gestore può realizzare interamente o parzialmente il percorso formativo presso sedi occasionali. In tali casi il soggetto gestore comunicherà alla Regione, contestualmente alla comunicazione del calendario del percorso, l'indirizzo della sede occasionale, dichiarando che tale sede ha le stesse caratteristiche delle sedi autorizzate nello stesso territorio provinciale con riferimento alla stessa area professionale.

La sede occasionale dovrà essere resa riconoscibile quale sede formativa delle attività in apprendistato.

L'Ente potrà realizzare in azienda solo le ore di formazione sulla sicurezza relative al rischio specifico, qualora l'efficacia della formazione stessa sia meglio garantita presso l'azienda.

8. CARATTERISTICHE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEGLI ASSEGNI FORMATIVI (VOUCHER)

Tutti gli apprendisti assunti nella Regione Emilia Romagna, con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 44 del D.Lgs 81/2015, sono i potenziali beneficiari degli assegni formativi (Voucher).

La frequenza è obbligatoria, e l'assegno formativo (voucher) è riconosciuto all'apprendista al raggiungimento di una frequenza minima di almeno l'80% delle ore previste al netto della formazione sulla sicurezza. Resta fermo l'obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione dedicate alla sicurezza sul lavoro. Le assenze per "giusta causa" (malattia, infortunio...) devono essere documentate per completare il percorso formativo (100% delle ore) pena la non riconoscibilità dell'assegno formativo stesso. Assenze di natura diversa possono eventualmente essere recuperate.

L'assegno è liquidato al Soggetto gestore in nome e per conto dell'apprendista a conclusione del percorso formativo.

9. CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI FORMATIVI (VOUCHER)

L'assegno formativo (voucher) finanzia la quota annuale individuale di partecipazione all'attività formativa presente all'interno del Catalogo regionale. L'attribuzione dell'assegno formativo (voucher) è conseguente alla comunicazione formale alla Pubblica Amministrazione da parte del Soggetto Gestore circa l'avvio della formazione.

Gli assegni formativi (Voucher) verranno erogati, limitatamente alle risorse disponibili, utilizzando le risorse finanziarie nazionali assegnate annualmente alla Regione Emilia-Romagna dai Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, ed eventualmente altri Fondi, in coerenza con gli obiettivi e le specifiche modalità e regole per la realizzazione dell'attività.

Il valore dell'assegno formativo (voucher) è di 500 Euro per ogni annualità.

L'ammontare dell'assegno formativo per la formazione regionale (per l'acquisizione di competenze di base e trasversali) per gli apprendisti assunti con contratto stagionale sarà riproporzionato sulla base delle ore di formazione come definite dalla DGR 1419/2014.

In particolare la Regione riconosce all'apprendista assunto con contratto stagionale un ammontare dell'assegno formativo per la formazione regionale del valore di:

- 150 Euro per 12 ore
- 200 Euro per 16 ore
- 250 Euro per 20 ore
- 300 Euro per 24 ore
- 400 Euro per 32 ore
- 500 Euro per 40 ore

L'assegno formativo (voucher) riconosciuto è erogato al Soggetto Gestore al raggiungimento degli obiettivi espressi al precedente punto 8. La frequenza sarà documentata secondo procedure e modalità di controllo che saranno definite dal Servizio di Gestione e controllo delle attività realizzate nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro.

10. SOGGETTI ATTUATORI DELL'OFFERTA FORMATIVA REGIONALE PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

I soggetti che sono ammessi a candidare la propria offerta formativa nel Catalogo regionale dell'apprendistato sono i

soggetti accreditati per la formazione continua e permanente, nell'ambito speciale dell'apprendistato, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli Organismi di formazione professionale" e ss.mm.i. I soggetti gestori provvisti dei requisiti di ammissibilità, definiti nel precedente periodo, possono presentare le proprie offerte formative per essere ammessi al Catalogo regionale dell'offerta formativa per l'apprendistato professionalizzante.